



**Ministro dell'ambiente e della sicurezza  
energetica  
DG Valutazione Ambientali (VA)**  
PEC: [VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)  
**Direzione Generale Economia Circolare**  
PEC: [EC@pec.mite.gov.it](mailto:EC@pec.mite.gov.it)  
**Ufficio Legislativo**  
PEC: [ufficiolegislativo@pec.minambiente.it](mailto:ufficiolegislativo@pec.minambiente.it)

e, p.c.

**Ministro dell'ambiente e della sicurezza  
energetica  
Capo Dipartimento Sviluppo Sostenibile  
(DiSS)**  
ing. Laura D'Aprile  
PEC: [Diss@pec.mite.gov.it](mailto:Diss@pec.mite.gov.it)

**OGGETTO:** Istanza di interpello ex art. 3-septies D.Lgs. n.152/2006 in merito alla gestione dei rifiuti decadenti dalle attività di trattamento di impianti intermedi di Trattamento Meccanico e/o di Trattamento Meccanico Biologico (TMB).

Visto l'art. 3-septies D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. che ha introdotto la facoltà da parte dei Soggetti e/o Enti legittimati ad inviare a Codesto Ministero istanze di chiarimento di ordine generale sulla applicazione della normativa statale in materia ambientale, con la presente la scrivente Direzione regionale e il sottoscritto dott. Vito Consoli, in qualità di Legale Rappresentante dell'Ente delegato dal Presidente Regionale, intende porre all'attenzione di codesto Ministero un interpello relativo alla corretta gestione dei rifiuti prodotti e/o decadenti dalle operazioni di trattamento poste in essere da impianti intermedi, cc.dd. TM o TMB.

La necessità di un chiarimento in tal senso nasce da esigenze istruttorie emerse nel corso di accertamenti effettuati dalle competenti autorità ispettive in impianti di competenza della scrivente Direzione regionale le cui attività di trattamento generano due diversi flussi di rifiuti in uscita:

- i rifiuti c.d. "autoprodotti", decadenti dalle attività di gestione degli impianti, dalle attività di manutenzione e/o consistenti negli scarti dei processi di trattamento diversi dai rifiuti in uscita (output);
- i rifiuti in uscita propriamente detti (output) consistenti, nel caso di impianti TM o TMB, in CSS (combustibile solido secondario), frazione organica stabilizzata e scarti.

Tra le autorizzazioni di competenza regionale è emerso, nel corso delle attività di controllo da parte dei competenti organi territoriali, la necessità di specificare le modalità di gestione operativa dei



flussi suddetti. Più nello specifico, per i rifiuti c.d. autoprodotti l'autorizzazione indica che gli stessi siano gestiti secondo le modalità operative e i limiti temporali del deposito temporaneo prima della raccolta, a differenza dei rifiuti in uscita che rappresentano il prodotto delle operazioni di trattamento autorizzate, per i quali tale indicazione non è esplicitamente richiamata.

Pertanto, posto che l'autorizzazione regionale prescrive che gli output siano stoccati in attesa del definitivo recupero/smaltimento presso aree definite senza indicare tempi e/o modalità specifiche, diverse rispetto a quelle previste a livello nazionale per il deposito temporaneo prima della raccolta, rifacendosi per tali limiti a quelli imposti dalle vigenti normative antincendio, ovvero a quanto espresso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nella circolare emessa in data 21.01.2019 con nota protocollo n. 1121: *"Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi"*.

Richiamata la definizione di "nuovo produttore" di rifiuti di cui all'art. 183, comma 1, let.f) D.Lgs. n.152/2006 secondo la quale si definisce tale *"chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti"* e quella di deposito temporaneo di cui all'art. 183 cit., let. bb) definito come *"il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis"*.

Tenuto conto che il rifiuto Combustibile Solido Secondario (CSS), codice EER 191210 decadente dall'attività di impianti TM e/o TMB, ai fini della sua classificazione come CSS deve rispondere a determinate caratteristiche chimiche e fisiche, oltre che rispettare specifici standard di cui alla relativa normativa tecnica UNI e risulta classificato come rifiuto speciale come espressamente definito dall'art. 183 comma 1 lettera cc) (*"combustibile solido secondario (CSS)": il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale*).

Ritenuto pertanto che per produrre il rifiuto codice EER 191210 dai rifiuti in ingresso all'impianto ne sia stata modificata, attraverso il trattamento effettuato complessivo compresa la raffinazione, la natura o la composizione al fine di rispondere alle caratteristiche stabilite dalle norme di riferimento e poter classificare il rifiuto con il codice EER 191210.

Tutto quanto premesso, si chiede a codesto spettabile Ministero di voler rispondere al seguente quesito:

- se, per gli impianti intermedi cc.dd. TM e/o TMB, i rifiuti prodotti prevalentemente dall'attività di trattamento dei rifiuti codice EER 200301 e codificati in uscita in particolare con il codice EER 191210 (CSS), che ha natura e composizione differente rispetto al rifiuto in ingresso, possano, in analogia ai rifiuti autoprodotti, essere gestiti in uscita secondo i limiti e le condizioni del deposito temporaneo di cui all'art. 185- bis D.Lgs. n.152/2006, potendo rientrare quindi il titolare del trattamento nella definizione di "nuovo produttore" prima indicato e quindi produttore nel luogo di produzione ai fini del trasporto degli stessi in un impianto terzo di recupero e/o smaltimento;



- in caso affermativo se, ferma restando la necessità di distinzione tra i rifiuti gestiti in deposito temporaneo e quelli gestiti in messa in riserva/stoccaggio istantaneo, all'interno dell'atto autorizzativo, tenuto conto che l'attività di deposito temporaneo *...non necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente...* ai sensi del comma 3 dell'art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., debbano essere comunque riportate specifiche limitazioni volumetriche e/o quantitative con riferimento, oltre che a quanto indicato nei limiti del deposito temporaneo, anche da dalle normative antincendio, ovvero da quanto espresso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nella circolare emessa in data 21.01.2019 con nota protocollo n. 1121: "*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi*".

In attesa di un riscontro si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

**Il Dirigente A.I.A.**

*Ing. Ferdinando Leone*

**Il Direttore Regionale  
delegato dal Legale  
Rappresentante Presidente  
Francesco Rocca**

*Dott. Vito Consoli*